

## UFFICIO DEL GIUDICE SPORTIVO

Prot.n.2/2019 A MASCHILE MURO

Oggetto: Referto arbitrale A.S.D. CASTELL'ALFERO - A.S.D. VIGNALE

\*\*\*\*\*

Il Giudice Sportivo,

*presa visione*

del referto arbitrale relativo alla partita del Campionato di **serie A MURO**, A.S.D. CASTELL'ALFERO - A.S.D. VIGNALE, disputato in data 1.5.2019 sul campo sportivo di Castell'Alfero nonché del supplemento di rapporto allegato al referto arbitrale;

*rilevato*

che, nella sezione relativa ai rilievi sullo svolgimento della partita, l'Arbitro, sig. Giuseppe Scip, dichiara che di aver "*ammonito il n.4 del Castell'Alfero (Sappa)*" e di aver "*espulso D.T. Morrone del Vignale*";

*tenuto conto*

che MORRONE ANDREA (tessera 5262) risulta già essere stato condannato (prov. 7/2015 del Giudice Unico) al pagamento di pena pecuniaria in seguito ad ammonizione per "*comportamento non corretto verso l'arbitro*";

*visti*

gli articoli: 66 n.1 lett. b), 66 n.3 lett. a), 66, n.3, lett. b) e 69, nn. 1 e 2, del Regolamento di Giustizia Fipt e quanto in essi prescritto;

*condanna*

- SAPPA FAUSTO (tessera 1424) e per esso, in relazione al comportamento del proprio tesserato, la società A.S.D. CASTELL'ALFERO, al pagamento della pena pecuniaria di € 50,00, da versarsi alla Segreteria Federale o al Comitato Regionale Piemontese nei modi e nei termini di cui all'art.67 par.1 Reg. Giustizia;

- MORRONE ANDREA (tessera 5262) e per esso, in relazione al comportamento del proprio tesserato, la società A.S.D. VIGNALE, al pagamento della pena pecuniaria di € 150,00, da versarsi alla Segreteria Federale o al Comitato Regionale Piemontese nei modi e nei termini di cui all'art.67 par.1 Reg. Giustizia;

*inibisce*

- MORRONE ANDREA (tessera 5262) da ogni attività sportiva per 18 giorni (a partite dall'avvenuta comunicazione del presente provvedimento), invitando la società A.S.D. VIGNALE a prendere nota della presente comunicazione onde evitare le conseguenze previste in caso di inosservanza;

**FIPT**

*Federazione Italiana Palla Tamburello*

*Ufficio del Giudice Sportivo*

*Prot. 2/2019*

*preso atto*

infine, del comportamento scorretto tenuto dal pubblico di entrambe le squadre, sottolineato con amarezza dall'arbitro;

*diffida*

ai sensi dell'art.64, n.1 lett.b), le società A.S.D. CASTELL'ALFERO e A.S.D. VIGNALE invitandole a vigilare sul corretto comportamento del proprio pubblico affinché non abbiano a ripetersi tali disdicevoli comportamenti, pena l'irrogazione delle più gravi sanzioni previste dalle norme.

Asti, 4.5.2019

Il Giudice Sportivo  
Avv. Corrado Soffientino



Si comunichi **con urgenza** a:

- società A.S.D. CASTELL'ALFERO e A.S.D. VIGNALE;
- Commissione Tecnica Arbitrale, nella persona del Presidente.